



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 11-06-2021

**Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N.30 DEL 23-07-2018 A
SEGUITO DI COMUNICAZIONE ERRORE MATERIALE IN PERIZIA
GIURATA REDATTA DAL TECNICO INCARICATO**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

in data 24 agosto 2016 e nei giorni successivi, in particolare modo il giorno 30 ottobre 2016, si sono verificati eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, **compreso il territorio di questo Comune;**

Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a seguito dell'evento sismico che, in data 24 agosto 2016, ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Vista l'O.c.d.p.c. n. 400 del 31 ottobre 2016 avente per oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, con le quali viene disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza, rispettivamente, degli ulteriori eccezionali eventi sismici, che il giorno 26 ottobre e il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n° 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 con la quale sono stati ulteriormente estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017;

Visto che ai sensi dell'art. 16 sexies della Legge 123 del 3 agosto 2017, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è stata prorogata fino al 28 febbraio 2018;

Vista la Delibera Del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato prorogato di ulteriori centottanta giorni a partire dal 28.02.2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, fissato all'art. 16 sexies, comma 2, del D.L. 20/06/2017 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

Visto l'articolo 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale la gestione straordinaria è prorogata al 31 dicembre 2021;

Vista l'Ordinanza Sindacale n.30 del 23-07-2018 che sulla base della Perizia Giurata redatta dal Tecnico incaricato Ing. Massimiliano Palombini con allegata scheda AEDES con esito B, in cui si individua l'inagibilità del fabbricato sito nel Comune di Poggiodoro, di cui al Foglio 27 Particella 163, con proprietari i signori Luciani Daniela, Agrestini Mario, Agrestini Alberto con cui veniva dichiarato l'immobile **TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.** e si ordinava lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio come sopra identificato sia ai proprietari sia a chi a qualunque titolo occupi l'edificio come sopra identificato, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.

Vista la nota n. 1711 giunta al protocollo comunale in data 10-06-2021 con la quale il Tecnico Incaricato Ing. Massimiliano Palombini, sulla base di ulteriori analisi effettuate sul

fabbricato comunica che per errore materiale nella perizia giurata sopra citata, non sono stati indicati i sig. Sesini Paolo, Zarfati Stefano e Massimo proprietari rispettivamente della part.163 sub.8 e part.164 sub.7, e conseguentemente richiede integrazione dell'Ordinanza n.30 del 23-07-2018;

Vista la documentazione catastale ed il rilievo dell'immobile che attestano la conformazione dell'Unità Strutturale allega alla citata nota n. 1711 del 10-06-2021 la documentazione;

RITENUTO di dover procedere a rettificare l'Ordinanza Sindacale n.30 del 23-07-2018

VISTI l'art. 6 commi 4[^] e 5[^], l'art. 7 comma 1[^] e l'art. 30 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale di protezione civile);

VISTO l'articolo 54 comma 2[^] del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.);

DICHIARA

prendendo atto dell'errore materiale contenuto nella perizia giurata firmata dall'Ing. Massimiliano Palombini, e in integrazione alla Ordinanza Sindacale n.30 del 23-07-2018 l'inagibilità dell'immobile distinto al Foglio 27 particella 163 come di seguito distinto:

1. LUCIANI DANIELA part.163 sub. 7, sub. 9 ;
2. AGRESTINI ALBERTO part.163 sub. 11 ;
3. AGRESTINI MARIO part.163 sub. 12 ;
4. SESINI PAOLO part.163 sub. 8 ;
5. ZARFATI STEFANO, ZARFATI MASSIMO, part.164 sub.7 (erroneo accatastamento);

inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio come sopra identificato sia ai proprietari sia a chi a qualunque titolo occupi l'edificio come sopra identificato, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza ai proprietari o comproprietari e/o utilizzatori come di seguito riportati

1. LUCIANI DANIELA part.163 sub. 7, sub. 9 ;
2. AGRESTINI ALBERTO part.163 sub. 11 ;
3. AGRESTINI MARIO part.163 sub. 12 ;
4. SESINI PAOLO part.163 sub. 8 ;
5. ZARFATI STEFANO, ZARFATI MASSIMO, part.164 sub.7 (erroneo accatastamento);

- L'ordinanza è comunicata alla Prefettura di Perugia; al Commissariato P.S.; al Comando dei Carabinieri; al Centro Operativo Regionale (COR)
- Che il messo notificatore è incaricato rispettivamente alla trasmissione e alla notificazione della presente ordinanza;
- Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge

INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di trenta giorni mediante ricorso gerarchico al Prefetto di Perugia o sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;

b) il responsabile del procedimento è l'Arch. Giorgio Gentili;

*IL SINDACO
ANGELOSANTI EMILIO*